



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

SERVIZIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE N. 132 / 2026

DEL 08/04/2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 71 DEL 09/03/2026 AD OGGETTO "PARIFICAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DEGLI AGENTI CONTABILI COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2025" INTEGRAZIONE

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 4 del 23/02/2026 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028", la Deliberazione C.C. n. 5 del 23/02/2026 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028", la Deliberazione G.C. n. 26 del 24/02/2026 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028" e la Deliberazione G.C. n. 35 del 30/03/2026 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione - PIAO 2026-2028";

Premesso che:

- l'art. 93 comma 2 del D.lgs 267/2000, stabilisce che il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti contabili devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure delle vigenti leggi;

- l'art. 93, comma 3, del TUEL che dispone: "Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'art. 74, R.D. 18/11/23 n° 2440 ed agli art. 44 e seguenti del R.D. 12/07/34 n° 1214";
- l'art. 226, comma 1, del TUEL che recita testualmente: "*Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto*"; - art. 226, comma 2, del TUEL che recita testualmente "*Il conto del tesoriere e' redatto su modello di cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*;
- l'art. 233 comma 1 del D.Lgs 267/2000 modificato dall'art. 2-quater comma 6 del D.L. 154/2008, convertito in legge n. 189 del 4/12/2008 dispone che entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario l'Economo, il consegnatario dei beni per debito di custodia e gli altri soggetti di cui al predetto art. 93 comma 2 del D.lgs. 267/2000, rendono il conto della loro gestione all'ente il quale lo invia alla Corte dei Conti sezione Giurisdizionale entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Osservato che:

- il tesoriere dell'ente Intesa SanPaolo ha reso il conto della gestione acquisito agli atti con prot. n. 2810 del 24/02/2026;
- l'Ente, avendo rilevato alcune difformità di registrazione per differente classificazione di competenza e residui per talune reversali di entrata, aveva segnalato al tesoriere la necessità di una verifica e correzione delle registrazioni errate;
- il tesoriere ha provveduto a correggere gli errori materiali segnalati e in data 08/04/2026 ha reso il conto della gestione debitamente corretto;

Considerato che:

- con propria determinazione n. 71 del 09/03/2026 ad oggetto "Parificazione del conto giudiziale degli agenti contabili comunale per l'esercizio 2025" si è provveduto alla parificazione dei conti degli altri agenti contabili dell'ente;
- tutti i conti di gestione parificati verranno trasmessi alla Corte dei Conti nei termini di legge;

Ritenuto:

1. di parificare il conto resi dall'agente contabile tesoriere, coincidente con le scritture contabili dell'Ente, allegato al presente atto quale parte integrante
2. di trasmettere alla Corte dei Conti il conto in oggetto attraverso il sistema SIRECO;

Visto lo statuto dell'ente;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto legislativo 267 del 18/8/2000;

DETERMINA

1. di parificare, per quanto esposto in premessa che qui si intende interamente riportato, il conto reso dall'agente contabile tesoriere , allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale
2. di trasmettere alla Corte dei conti il conto di gestione attraverso il sistema SIRECO

Provvedimento non soggetto al visto di regolarità contabile. Non è previsto impegno di spesa.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 08/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

MINARI MICHELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)